



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
E-Mail [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2014/2015**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 325 TFT 23**  
**DEL 03 FEBBRAIO 2015**

**1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

**DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**DEFERIMENTI**

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento dell' Avv. Giulia Saitta per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 03 febbraio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

**Procedimento n°530/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A. Pol. Albatros Lercara (matr. 205246)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Miceli Luciano

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/11/2014 prot. 11.461 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale è comparso il presidente sig. Luciano Miceli, il quale ha chiesto il proscioglimento, sostenendo che i calciatori in questione non hanno preso parte alle gare, in quanto, una volta tesserati, si sono allontanati.

La Pol. Dil. Fair Play, società di attuale appartenenza del calciatore sig. Giuseppe Di Liberto, ha fatto pervenire memorie a difesa allegando copia del certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva per la s.s. 2013-2014 del predetto calciatore.

Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto della regolarità della documentazione a difesa inviata dalla società Pol. Dil. Fair Play, ha concluso:

rimettendosi alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto al calciatore Diliberto Giuseppe, oggi tesserato per detta società, per il quale è stata accertata l'idoneità all'attività sportiva per la s.s. 2013-2014;

insistendo sui motivi di deferimento per quanto agli altri soggetti deferiti per i quali ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 600,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti e risultati sprovvisti di regolare attestazione medica.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sin dall'atto del primo tesseramento sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltrech  dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito il calciatore Diliberto Giuseppe, oggi tesserato per la societ  Pol. Dil. Fair Play e applica:

l'ammenda di € 300,00 a carico della societ  A. Pol. Albatros Lercara (matr. 205246);

l'inibizione ex art. 19 n  1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Miceli Luciano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbuscia Salvatore, Cannata Luciano, Daidone Riccardo, Insinna Fabio, Palocco Vincenzo, Romano Giuseppe, tutti tesserati per la societ  deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n 531/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Societ  A.P.D. MF Strasatti (918940)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Laudicina Rosario

N 19 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneit  all'attivit  sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanit  e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/11/2014 prot. 11.462 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato

affermando l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 950,00 a carico della società A.P.D. MF Strasatti (918940);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Laudicina Rosario;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Casano Gianpiero Fabio, Di Benedetto Alessandro, D'alberti Giuseppe, Caltagirone Simone, Giacalone Angelo Luca, Baiata Nicola, D'aguanno Antonino, D'amico Giovanni, Licari Stefano, Nasr Amed Theb, Patti Giacomo, Sciacca Gaspare, Sparla Gianfranco, Vasile Mariano, Rustico Giacomo, Anselmi Ignazio, Barraco Dario, Cascia Alexandro, Parrinello Mattia, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°532/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Barcellona P.G. (934595)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Coppolino Angelo

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/11/2014 prot. 11.463 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Barcellona P.G. (934595);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Coppolino Angelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Kurtesi Resat, Genovese Pietro, Abbate Alex, tutti tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°533/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Campofelice Calcio (930998)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Rosolino Anello

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/11/2014 prot. 11.464 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, tuttavia la ASD Campofelice Calcio (oggi Pol. D. Città di Campofelice di Roccella) ha fatto pervenire memorie a difesa allegando certificazioni mediche attestanti la idoneità all'attività sportiva dei calciatori deferiti..

Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle esimenti memorie della società deferita, si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza che la Società deferita ha tempestivamente provveduto ad acquisire le certificazioni mediche attestanti l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie le parti deferite da ogni addebito.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento n°534/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Castel di Judica (206512)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Cutrona Vittorio

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/11/2014 prot. 11.465 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 700,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. Castel di Judica (206512);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cutrona Vittorio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abbate Francesco, Donato Antonino, Maccarone Giuseppe, Ragusa Luca Francesco, Macri Filippo, Mancuso Giovanni, Sampieri Salvatore, tutti tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03 febbraio 2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**